COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 67 del Reg. **Data 27/7/2020**	**Oggetto: Destinazione proventi delle sanzioni pecuniarie al Codice della Strada art. 208 – anno 2020**

L'anno **duemilaventi,** il giorno ventisette, **d**el mese di luglio, alle **ore 11,30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei signori:

Giuseppe Pugliese	Sindaco	Assente
Teresa Coppola	Vice Sindaco	Presente
Francesco Escalona	Assessore	Assente
Annabelle Schiano Di Cola	Assessore	Presente
Vincenzo Scotto di Santolo	Assessore	Presente
Gerarda Stella	Assessore	Presente

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Laura Simioli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco D.ssa Teresa Coppola – assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

l'art. 208 del C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992 , n.285 e s.m.i.) così come modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n.120, dispone al 4° c omma, che una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti competenti diversi dallo Stato per violazioni del codice della strada è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprieta' dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attivita' di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalita' connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprieta' dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilita' ciclistica;

CONSIDERATO CHE:

i Comuni ai sensi del comma 5 dell'art. 208 c.d.s. determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalita' di cui al comma 4.Resta facolta' dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalita' di cui al citato comma 4, mentre il successivo comma 5-bis del medesimo articolo del c.d.s. prescrive che la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 puo' anche essere destinata ad **assunzioni stagionali** *a progetto* nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo12 c.d.s., destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla **sicurezza urbana** e alla sicurezza stradale;

DATO ATTO CHE:

con riferimento al concetto di **sicurezza urbana** va richiamato il Decreto Ministero dell'Interno 5/8/2008 *(G.U. 9/8/2008 n. 186), ad oggetto* "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", che all'art. 1 precisa che ai fini di cui all'art. 54,del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumita' pubblica si intende l'integrita' fisica della popolazione e per **sicurezza urbana** va inteso **un bene pubblico da tutelare attraverso attivita' poste a difesa, nell'ambito delle comunita' locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilita' nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale**;

Che nell'ambito delle previsioni di cui al capoverso precedente bene si articolano i contenuti della nuova **Legge Regionale 14 dicembre 2003, n.12** (B.U.R.C. n.27 del 23/06/2003), ad oggetto "NORME IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E POLITICHE DI SICUREZZA", che all'art.1nell'ambito delle funzioni che spettano ai Comune, specifica che lo stesso concorre alla promozione di un sistema integrato di sicurezza

L'art.11 della predetta Legge regionale prevede poi, confermandoli, tra le funzioni e compiti della Polizia Locale, l'esercizio di compiti di polizia amministrativa, annonaria, commerciale,edilizia, ambientale ed ittico venatoria,polizia tributaria limitatamente alle attività ispettive di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali, polizia stradale, polizia giudiziaria, ausiliaria di pubblica sicurezza;

CONSIDERATO CHE l'art. 393 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 di approvazione del regolamento del Codice della Strada, impone ai comuni di iscrivere nel proprio bilancio annuale apposita risorsa di entrata ed interventi di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 in argomento;
CHE il comma 4 dell'art.40 della Legge 29 luglio 2010, n.120 sulla sicurezza stradale, ha introdotto il principio che la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie deve essere determinata dalle amministrazioni ***a consuntivo*** , attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati, e pertanto in sede di programmazione del Bilancio di previsione per l'anno 2020 potrà definirsi la quota previsionale di proventi da destinare a tali finalità salvo accertamento e quantificazione definitiva a consuntivo a seguito della relazione a firma del dirigente competente;
RITENUTO di provvedere a definire preventivamente la destinazione delle somme di cui sopra per l'esercizio finanziario 2020 al fine di consentire al settore programmazione di assumerla nella predisposizione dello schema di bilancio di previsione per detto esercizio;
CONSIDERATO ALTRESI':
CHE già la Legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) art.1, comma 564, aggiungendo all'art.208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (nuovo codice della strada) il ***comma 4/bis***, - il quale dispone che *"…la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo stesso c.d.s., e annualmente destinata con D.G.C. al miglioramento della circolazione sulle strade, può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto…"* – ha *di riflesso* sicuramente legittimato le Amministrazioni comunali ad attingere dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie rivenienti da violazioni al c.d.s. a predisporre progettualità programmatiche e/o assunzioni a tempo determinato finalizzate al c.d. miglioramento della circolazione veicolare negli ambiti territoriali di competenza, mediante l'assunzione di personale nelle forme di contratti a tempo determinato;
CHE il Ministero dell'Interno – Dip.to degli Affari Interni e territoriali con circolare nr. FL 05/2007 dell' 8 marzo 2007 punto 7.3 ad oggetto " Destinazione proventi derivanti da sanzioni per violazioni al Codice Stradale" ha confermato tale indirizzo, precisando che le risorse utilizzate non concorrono ai fini delle determinazioni della spesa complessiva per il personale e sono da escludere dal computo della spesa di cui al comma 562 per gli enti per i quali tale norma trova applicazione;
Che – con riferimento alle novità introdotte dalla Legge 29 luglio 2010, n.120 – la **Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Toscana**, con **deliberazione del 15 settembre 2010 n.104/201/Reg** ad oggetto *"Linee guida sulle modalità di quantificazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al Codice della Strada"*, ha specificato le modalità operative per l'applicazione delle previsioni di cui all'art.208 del c.d.s., confermando sostanzialmente quanto ordinariamente già programmato negli scorsi anni da questo Ente, e precisando altresì che l'intenzione del legislatore risulta in definitiva quella di allargare le possibilità di impiego di queste risorse, permettendo spese che non siano esclusivamente connesse all'utilizzo di mezzi strumentali all'attività di servizio di polizia stradale, ma anche attraverso altri strumenti non "materiali", purchè perseguano il fine del potenziamento del controllo delle violazioni, riferendosi in definitiva all'attività lavorativa svolta nel perseguimento di tale fine; da cui deriva che tale interpretazione porta a riferirsi alle **prestazioni lavorative aggiuntive** o che comportano *maggiore impegno e presenza nei luoghi di lavoro* ed espressamente finalizzate al **potenziamento delle attività di controllo** e di accertamento delle violazioni, compreso il prolungamento dell'orario di lavoro di unità di personale già inserite nella struttura organizzativa dell'ente, mediante quindi la predisposizione di progettualità mirate ed incentivanti per il personale di P.M. già in servizio;
CHE la stessa Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, nel Parere 13/09/2011, n.197 in ordine ad una richiesta di parere di un Ente Locale sulle somme derivanti dalle sanzioni per violazione alle norme del codice della strada, - se destinabili al potenziamento dei servizi alla sicurezza urbana e stradale (art.208, comma 5/bis c.d.s.) e se le stesse possano essere destinate a forme di emolumenti per lavoro straordinario, ovvero se gli stessi soggiacciono alla normativa in materia di contenimento delle spese di personale (art.1comma 557 Lg.295/06 e ss.mm.), nonché al tetto di cui al comma 2 bis della Lg. 122/2010 – si esprimeva in senso positivo ritenendo non ammissibili deroghe all'art.9, comma 2bis del D.L. 78/2010 come conv. in Lg.122/2010, e che tali somme (prestazioni lavorative aggiuntive) non risulterebbero escludibili dal computo delle spese del personale ai fini del rispetto dei limiti previsti dagli artt.1 comma 557 e 562

della Lg.296/2006, **"pur se si rinviene la finalità di aumentare l'efficienza e l'economicità nell'utilizzo del personale", richiamando poi precedenti pareri della stessa Corte dei Conti con deliberazioni n.2126/2010 e n.104/2010;**
CHE di avviso contrario al precedente – tesi quest'ultima condivisa da questo Ufficio - , è poi il ***recente parere della Corte dei Conti Abruzzi, 15/11/2011 n.379***, che - partendo dalle analoghe premesse e sulle stesse questioni -, **si esprime in senso positivo** circa la possibilità di finanziare il potenziamento dei servizi di controllo per migliorare la sicurezza urbana e stradale, nonché dei servizi notturni e di prevenzione, quale forma di salario accessorio del personale dipendente degli Enti Locali (Polizia Locale Municipale) addetto alla vigilanza stradale, mediante la quota dei proventi di cui all'art.208 c.d.s. destinati alle finalità individuate dalla medesima norma**; il suddetto Collegio** specifica poi che la quota delle risorse destinate al finanziamento dei progetti di cui al comma 5bis dell'art.208 c.d.s., possono integrare i fondi di cui all'art.14 comma 2 e all'art.15, comma 5 del CCNL 1° aprile 1999, **purchè i progetti** attivino nuovi servizi o **accrescano quelli esistenti**; la stessa Corte in ordine al necessario rispetto del tetto della spesa rilevante ai fini del non superamento dei limiti imposti dalla normativa sul contenimento della spesa del personale, significa che tali risorse destinate anche alla retribuzione del salario accessorio, **non sono riconducibili in senso stretto alla "dinamica retributiva"** (e, tanto meno,occupazionale) mentre è ben compatibile con forme di incentivazione del personale, e pertanto non **riconducibili nella categoria della "Spesa del personale"** (in tal senso anche la Sezione delle Autonomie nella Delibera n.16/09, e le Sezioni Riunite in sede di controllo con Delibera n.27/11). Pertanto la voce di spesa in esame ***può essere ricompresa tra quelle fattispecie individuate nella Delibera n.16/09 della Sezione Autonomie, sottratte ai limiti indicati dalle norme sul contenimento della spesa*** del personale in quanto fondi che di fatto, si autoalimentano (si vedano ad esempio gli incentivi al personale per il recupero dell'ICI); difatti interpretando la nozione di spesa del personale in modo flessibile, valorizzando il concetto relativo alla "dinamica retributiva" e vincolando l'utilizzo delle risorse in esame ai limiti e principi richiamati dalla norma, si realizzano le stesse finalità di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica; tale parere naturalmente rimane circoscritto al finanziamento delle spese che sono integralmente coperte dalle risorse vincolate per legge ai sensi dell'art.208 c.d.s.;
Che la **Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con sentenza n.274/2013 depositata il 3/7/2013** ha altresì precisato **:** *"(...) In particolare l'art. 208 comma 4 lett. b) ha previsto che in misura non inferiore ad un quarto della quota di detti proventi spettanti agli enti (1/4 del 50 per cento) sia destinata "...al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale* ***anche*** *attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale..". Orbene, la legge individua con esattezza la specifica destinazione delle risorse (potenziamento dei controlli in funzione preventiva ed accertamento con finalità repressiva delle violazioni), limitandosi ad esemplificare talune categorie di spesa che si pongono in stretta correlazione con gli scopi predeterminati in sede legislativa. L'utilizzo vincolato dei proventi è direttamente connesso con l'acquisto (in piena proprietà o nella disponibilità) di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi di polizia locale (provinciale e municipale). Il legislatore ha quindi ampliato a beneficio delle amministrazioni locali la facoltà di reperire gli strumenti ed i mezzi fisici e tecnici necessari all'espletamento del servizio. Non v'è dubbio che il riferimento agli automezzi e ai mezzi, si riferisca alle dotazioni di beni del reparto o del Corpo considerato nel suo insieme. Tuttavia,* ***l'uso del termine "attrezzature" evidenzia l'ammissibilità di spese sostenute per incrementare i dispositivi individuali in dotazione al singolo agente o ufficiale che presta il servizio di Polizia locale. Rientrano de plano nella nozione di attrezzature quasi tutti gli esempi annotati dall'amministrazione richiedente (divise e buffetteria, armi di reparto o individuali corredati da cartucce, blocchi verbali, prontuario, testi normativi, dotazioni obbligatorie e facoltative dei veicoli, apparecchiature informatiche portatili)****. Occorre inoltre evidenziare come* ***l'esemplificazione delle categorie di acquisto vincolato alla specifica destinazione non sia tassativa****, ma sia, invero, connessa con l'inerenza della spesa rispetto alle finalità individuate dalla legge. Alla luce del dato testuale, ricavabile dall'art. 208 comma 4 lett. b, il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni è perseguito "****anche"*** *mediante gli acquisti di che trattasi. Ne consegue che l'amministrazione locale, nell'esercizio della propria sfera di discrezionalità, pur sempre vincolata alla specifica destinazione, possa impegnare quote dei*

proventi ex art. 208 Codice della Strada per sostenere acquisti di beni e finanche di ***servizi strumentali*** *ulteriori rispetto alle categorie testualmente esemplificate nel testo normativo. Venendo alla classificazione enunciata dall'amministrazione richiedente, non v'è dubbio che lo* ***svolgimento di esercitazioni di tiro****, peraltro obbligatorie, siano attività finanziabili con la quota dei proventi de quibus, poiché attengono al mantenimento di efficienza organizzativa e professionale dell'appartenente al Corpo di Polizia locale. Non di meno, anche se in via apparentemente meno evidente, non può essere revocato in dubbio che la programmazione e lo svolgimento di* ***corsi di formazione e di aggiornamento professionale*** *siano da annoverarsi fra le spese sostenibili ai sensi dell'art. 208 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285, purché la spesa per l'attività formativa sia congrua e strettamente inerente alla finalità di aggiornamento professionale nelle materia della circolazione stradale ed abbia lo scopo di accrescere il livello professionale del personale dipendente nell'espletamento dell'attività di controllo e di repressione delle violazioni al Codice della Strada. In conclusione, la corretta interpretazione della disposizione oggetto del quesito si fonda sulla valorizzazione del significato testuale delle parole utilizzate dal legislatore e, in via sussidiaria, dall'accertamento della ratio legis, tesa sempre, nel caso di specie, ad assicurare l'incremento dei controlli preventivi e repressivi nel settore della circolazione stradale. (...) ".* Orientamento quello della **Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia contenuto nella sentenza n.274/2013 depositata il 3/7/2013, che si ritiene di tenere in riferimento per l'imputazione della spesa in previsione**;

RITENUTO in particolare di destinare una parte di tali somme al **potenziamento delle attività di controllo** e di accertamento delle violazioni, compreso il prolungamento dell'orario di lavoro di unità di personale già inserite nella struttura organizzativa dell'ente, mediante quindi la predisposizione di progettualità mirate ed incentivanti per il personale di Polizia Locale già in servizio;

CONSIDERATO che per **l'anno 2020** sono prevedibili entrate da proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazione del codice della strada pari ad **€ 100.000,00;**

PROPONE

Di determinare, in relazione alle quote dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del codice della strada, che il rispetto dei vincoli di cui all'art.208 del D.Lgs.N.285/1992 venga garantito attraverso lo stanziamento nel bilancio di previsione **2020** destinando la quota del 5**0%** dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al C.d.S.per le seguenti finalità e nella misura a fianco di ciascuna di esse indicate:

PREVISIONE DI ENTRATA **€ 100.000,00**

PREVISIONE DI SPESA

a) interventi di sostituzione,di ammodernamento,di potenziamento,di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

€ 12.500,00

b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per le attività della Polizia Municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

€ **12.500,00**

c) altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alla lettera d bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale,nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186,186 bis e 187 ed all'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei corpi di polizia municipale di cui alla lettera del comma 1 dell'art.12 C.d.S., destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale;

€ 25.000,00

Di iscrivere le previsioni suddette nello schema di bilancio per l'esercizio 2020, da sottoporre a deliberazione del Consiglio Comunale;

RIFERIMENTO NORMATIVO	PERCENTUALE	DESTINAZIONE	STANZIAMENTO	CAPITOLI DI SPESA
Art.208,comma 4,lett.a)	25%	**"SEGNALETICA"**	**€ 12.500,00**	**1850/4**
Art.208,comma 4,lett.b)	**25%**	Potenziamento attività di controllo	€ 5.000,00 noleggio auto € 4.000,00 € 3.500,00	1194/2 1195 1193/6
Art.208,comma 4 lett.c)	**50%**	**"Interventi di manutenzione strade e sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli"** **Passaggi Pedonali** Assistenza e Previdenza integrativa personale Polizia Municipale	€ 4.000,00 €11.000,00	1294/1 1193 1196/1

Art. 208 comma 5 bis		Progetto di potenziamento dei servizi di controllo finalizzata alla sicurezza urbana	€ 10.000,00	

Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del comma 4 dell'art.208 del D.lgs.N.285 del 30 aprile 1992 e ss. mm. ii.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.N.267/2000.

F.TO Giuseppe Pugliese

Ai sensi dell'art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere:

FAVOREVOLE

f.to Ugo Rosario Mancino

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:

FAVOREVOLE

f.to Mario Scamardella

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta;

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 Tuel;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;
Ad unanimità dei voti legalmente resi,

DELIBERA

Di approvare integralmente la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:

Destinazione proventi delle sanzioni pecuniarie al Codice della Strada art. 208 – anno 2020

e con successiva e unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 134 comma 4° del DLgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE — *IL PRESIDENTE*

f.to Dr.ssa Laura Simioli — **f.to Dr.ssa Teresa Coppola**

ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, lì 27/7/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Laura Simioli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Aff. n° 967 del 30./07/2020

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line il giorno 30/07/2020 e vi rimarrà pubblicata fino al 14/07/2020 per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 30/07/2020

IL Messo Comunale
F.Prisco

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 10576 del 30/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Laura Simioli

La presente copia è conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale, li 30/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Laura Simioli